

REGOLAMENTO (CEE) N. 352/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che per accertarsi che le offerte presentate siano effettivamente rappresentative della tendenza attuale del mercato, occorre portare il prezzo minimo allo stesso livello del prezzo di intervento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro, da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 febbraio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 aprile 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (télax: 41818, 23427
SENPA E; telefax: 52 19 832, 52 24 387).

Articolo 3

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.